

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1594

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERRACCHIANI, NOJA, LACARRA, MURA, SIANI, DE FILIPPO

Introduzione della figura dell'assistente di supporto
all'insegnamento per gli insegnanti con disabilità

Presentata il 13 febbraio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Chi si occupa di disabilità è abituato in genere a pensare alla scuola in termini di inclusione dello studente con disabilità, scordando così in tal modo che le persone con disabilità possono rivestire talora il ruolo di insegnanti e che per svolgere il proprio lavoro potrebbero aver bisogno del supporto di qualcuno che esegua materialmente le attività che la disabilità impedisce o rende difficoltose. Ad esempio: sorvegliare la classe, consultare e compilare i registri, sfogliare i libri, scrivere alla lavagna e altro. Insomma, il « sostegno » non è utile solo per gli studenti con disabilità ma in alcuni casi è necessario anche per l'insegnante con disabilità.

Il problema era già emerso qualche anno fa, nella raccolta di testimonianze intitolata « *La scuola: davanti e dietro alla cattedra* » curata da Oriana Fioccone per il Gruppo donne dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, quando Romina Santini, una

docente di inglese allora trentottenne, affetta da un'atrofia muscolare spinale di tipo 2 (SMA 2) e residente a Cattolica (Rimini), aveva messo in rilievo come per i docenti non vedenti la figura dell'assistente di supporto all'insegnante fosse prevista dalla legge n. 601 del 1962 mentre per i docenti con altre disabilità, pur con identiche esigenze, non fosse contemplata. Il diritto all'assistenza personale necessaria a garantire a tali docenti la stessa libertà di scelta di cui godono gli altri (non solo nell'ambito lavorativo), deve comprendere non solo il diritto al lavoro degli insegnanti, ma anche il diritto all'autodeterminazione di tutte le persone con gravi disabilità. La presente proposta di legge mira a riconoscere la figura dell'assistente di supporto all'insegnamento e un contributo economico al docente disabile destinato a retribuire l'attività di supporto all'insegnante svolta dall'assistente.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Assistente di supporto all'insegnamento)

1. Durante le ore di lezione, gli insegnanti disabili possono essere assistiti, al solo scopo del controllo disciplinare degli studenti, da una persona di loro fiducia.

2. All'inizio di ogni anno scolastico gli insegnanti disabili comunicano per scritto il nominativo, la qualifica e il recapito dell'assistente di supporto scelto per il medesimo anno al dirigente scolastico ai fini del rilascio del nulla osta. In caso di mancato rilascio del nulla osta, il dirigente invita l'insegnante disabile a indicare un altro assistente di supporto.

3. In qualsiasi momento dell'anno scolastico l'insegnante disabile può, per giustificati motivi, sostituire il proprio assistente di supporto previa autorizzazione del dirigente scolastico.

4. Al fine di sostenere e di valorizzare l'attività del personale docente disabile è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo, con una dotazione di euro 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2019, destinato alla concessione di un contributo, di importo non inferiore a 800 euro mensili, destinato alla copertura delle spese sostenute da ciascun insegnante disabile per l'assistente di supporto.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 4.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



18PDL0047690